

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Ai Direttori e ai Presidenti delle Accademie di Belle Arti,  
dei Conservatori di Musica,  
delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica,  
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche  
LORO SEDI

6621  
07 LUG. 2017

e p. c.

Agli Istituti Superiori di Studi Musicali  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali AFAM  
LORO SEDI

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale a.a. 2017-2018 – APE Sociale – DPCM n. 88 del 23/05/2017

Si fa seguito alle precedenti note del 30 dicembre 2016, prot. n. 17742 e del 16/01/2017, prot.n. 522, per comunicare che con D.P.C.M. del 23 maggio 2017, n. 88, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 delle legge di bilancio 2017 dal comma 179 a al 186 (all.n.1), che prevedono in via sperimentale dal 1° maggio al 31 dicembre 2018, per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare a domanda ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un'indennità (c.d. APE Sociale ) fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'art. 24 comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

Inoltre, con circolare n. 100 del 16/06/2017, l'INPS ha dettato le opportune istruzioni in merito all'applicazione del predetto istituto, prevedendo che l'indennità Anticipo Pensionistico (APE), spetti ai residenti in Italia, che abbiano 63 anni di età, che siano iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 8/08/1995 n. 335, e che si trovino in una delle sottoindicate condizioni:



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

- siano lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissione per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7 della L. n.604/1966 ed abbia concluso da almeno tre mesi di godere della prestazione per la disoccupazione spettante e che siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- siano soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- siano soggetti invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74% o altri tipi di inquadramento lavorativo;
- siano lavoratori dipendenti, che al momento della decorrenza dell'Ape sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia da almeno 6 anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell'allegato A annesso al decreto D.P.C.M. n.88/2017 e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Ciò premesso si invitano le SS.LL a prendere visione della circolare n. 100/17 redatta dall'INPS per tutti gli altri aspetti in essa contemplati e darne la necessaria diffusione.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Daniele Livon

